

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Rinvio):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore SEGRETO ed altri: Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2140)	3	BROCCA ed altri: Riconoscimento di taluni benefici economici a determinate categorie di docenti degli istituti di istruzione di secondo grado (2164)	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	3	ALOI FORTUNATO	6
CASTAGNETTI GUGLIELMO, <i>Relatore</i>	3	AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	6
		BROCCA BENIAMINO	5
		FERRI FRANCO	4, 8
		PISANI LUCIO	7
		RALLO GIROLAMO	6
		VITI VINCENZO, <i>Relatore</i>	4, 6
		Votazione segreta:	
		CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,5.

BRUNO FERRI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione della proposta di legge senatori Segreto ed altri: Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Segreto, Di Nicola, Monsellato, Orciari, Novellini, Muratore, Spano Ottavio, Panigazzi, Masciadri, Vella: « Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 ottobre 1984.

Faccio presente che sono state assegnate alla nostra Commissione, in sede referente, le proposte di legge nn. 825, 1219 e 1527 vertenti su materia analoga a quella oggetto della proposta oggi al nostro esame; sarebbe dunque opportuno rinviare la discussione odierna in attesa di avviare la procedura per il trasferimento alla sede legislativa dei suddetti progetti di legge ai fini del loro successivo abbinamento alla proposta di legge n. 2140.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Relatore*. Sono d'accordo con quanto proposto dal Presidente.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo, ma sollecita al massimo l'iter del provvedimento che pone fine ad un notevole contenzioso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Brocca ed altri: Riconoscimento di taluni benefici economici a determinate categorie di docenti degli istituti di istruzione di secondo grado (2164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Brocca, Casati, Carelli, Andreoli: « Riconoscimento di taluni benefici economici a determinate categorie di docenti degli istituti di istruzione di secondo grado ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che l'articolo unico sia così formulato:

« Ai docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ai docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, in servizio alla data del 1° febbraio 1981, anche se cessati dal servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che a far data dal 1° febbraio 1981, abbiano maturato, rispettivamente, sedici anni di anzianità di servizio e più di diciotto anni di servizio, compete il beneficio previsto

dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Tale beneficio compete a decorrere dalla data di attribuzione della classe di stipendio conseguita al maturare di detta anzianità.

Il beneficio suddetto compete anche ai docenti indicati nel precedente comma, che maturino l'anzianità in esso prevista successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

VINCENZO, VITI, *Relatore*. Richiamandomi alla relazione già svolta nella fase precedente desidero sottolineare l'esigenza di arrivare a conclusione, questa stessa mattina, del provvedimento al nostro esame.

Si tratta di una integrazione che tende a perfezionare una fase contrattuale che, in sede attuativa, aveva visto insorgere una controversia interpretativa tra il Ministero della pubblica istruzione e la Corte dei conti, organo deputato alla verifica fra la volontà espressa e l'attuazione della medesima. La proposta di iniziativa parlamentare è quindi utile e non può essere sollevata alcuna obiezione al riguardo. Né può ritenersi accoglibile l'obiezione sollevata dal gruppo comunista (in particolare dagli onorevoli Loda e Soave) in seno alla Commissione affari costituzionali, secondo cui la legge risponde ad esigenze di una fase contrattuale già conclusa e non potrebbe, legittimamente, regolamentare materie della contrattazione collettiva. Il provvedimento al nostro esame non interferisce in materia riservata alla contrattazione, al contrario integra e dà efficacia alla volontà contrattuale delle parti. A mio avviso è quindi peregrina la obiezione sollevata dal gruppo comunista, dovuta forse ad un eccesso di prudenza riguardo ai rapporti contrattuali delle parti sociali. Ripeto, il provvedimento tende ad integrare un accordo già intervenuto evitando che si profilino effetti perniciosi per una delle parti; ne raccomando pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Il gruppo comunista non si è opposto all'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge che stiamo esaminando. Studiando a fondo la materia ho avuto dei dubbi che sottopongo alla vostra attenzione. Non credo si tratti di considerazioni « peregrine » poiché non siamo in presenza di uno scampolo contrattuale; al contrario siamo di fronte ad un accordo contrattuale Governo-sindacati e ad una interpretazione data dal Ministero della pubblica istruzione su tale accordo che ha esteso l'applicazione del contratto a personale non contemplato dal contratto medesimo. Non entro nel merito di vecchie questioni, ampiamente esaminate dalla nostra Commissione. Una parte di questo personale veniva danneggiata; contrattualmente si stabiliva una compensazione che riguardava la prima applicazione e una parte specifica del personale contemplato nel contratto. Non si tratta di « scampoli », si tratta di zone cospicue di personale. La Corte dei conti modifica l'interpretazione errata del Ministero, fornendo una interpretazione autentica del contratto e dell'accordo, e quindi del modo con il quale si legifera in base all'accordo. Dire che poi la legge integra e sostanzia gli accordi contrattuali significa dire che si fanno tali accordi e poi si modificano con la legge. Secondo me la materia contrattuale è materia delegificata, e da questo punto di vista mi sembrano legittime le eccezioni sollevate dai nostri colleghi della I Commissione. Questo è il primo problema che pongo.

Mi rendo anche conto che, nel momento in cui l'organismo ministeriale erra nella valutazione, non si può richiedere la restituzione di alcune somme con delle trattenute molto alte; questa era l'interpretazione che avevo dato inizialmente alla proposta dell'onorevole Brocca — forse in maniera un po' affrettata — e lo stesso onorevole Brocca non andava al di là di questo. Chiedo all'onorevole Brocca di riflettere, perché qui nessuno è contro di lui, né contro il relatore, né contro il personale. Che cosa succede se arriviamo a questo tipo di estensione dei benefici, al di là di quanto è contemplato dall'accor-

do? Quali sono gli effetti trascinanti, e in base a quali principi possiamo escludere — per esempio — tutti gli insegnanti delle scuole medie (250 mila)? Può essere impugnato davanti a qualsiasi tribunale amministrativo il rifiuto di condere l'estensione di questo beneficio?

Desidero che questi problemi siano tenuti presenti e che questi dubbi siano fugati; desidero altresì che l'amministrazione ci dica se si rende conto che questi problemi esistono. Per quanto riguarda poi il testo della proposta di legge, occorre tener presente che l'indicazione contenuta nella relazione...

PRESIDENTE. Si deve riferire al testo riformulato sulla base del parere espresso dalla V Commissione bilancio.

FRANCO FERRI. Mi riferisco alla relazione, che non è modificata; in essa è scritto che « le somme in recupero e quelle da erogare per la conservazione del beneficio di cui sopra sono già iscritte nei realtivi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per cui non deriverà alcun ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato ». Questo è vero se ci si riferisca alla parte che contempla gli accordi contrattuali specifici, e non l'estensione, perché non so se il Ministero sia in grado di coprire quei relativi capitoli del bilancio più l'estensione a tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Questi sono i dubbi sui quali vogliamo avere dei chiarimenti.

BENIAMINO BROCCA. Le opinioni a questo punto sono divergenti; ribadisco lo orientamento mio personale e quello del mio gruppo su questa materia. Circa gli effetti trascinanti della proposta di legge, già allora si sarebbe dovuto mettere in discussione il decreto del Presidente della Repubblica che sta all'origine della decisione in favore dei docenti che qui vengono presi in considerazione. Non facciamo altro che dare valore di legge ad una norma di un decreto del Presidente della Repubblica che il Governo aveva elabo-

rato, si tratterebbe di interpretazione autentica di tale decreto. La prima osservazione che desidero fare è che, dal momento che non è previsto che con una legge si interpreti un decreto del Presidente della Repubblica, allora si trasforma la norma di quel decreto in una norma di legge. Si sarebbe quindi dovuto sollevare il problema nel momento in cui il Governo ha preso quella decisione che poi è stata contestata dalla Corte dei conti. Non ritengo, comunque, che altre categorie possano avanzare richieste, perché la legge che ha dato origine al decreto del Presidente della Repubblica riguardava gli insegnanti compresi nella norma che ora cerchiamo di approvare.

Vorrei fare una seconda osservazione. Nel bilancio ci sono quegli interventi economici che sono previsti dal decreto del Presidente della Repubblica, che quando è stato elaborato dal Governo comportava una certa spesa; quando interviene una legge, noi sappiamo che il bilancio viene aggiornato in maniera adeguata per tutti gli anni a venire in base a quella legge. Non esistono quindi problemi di copertura su quanto noi proponiamo, perché cerchiamo di dare concretezza a ciò che il Governo aveva a suo tempo deciso di riconoscere a questa categoria di insegnanti.

In terzo luogo, il Governo sta già trattenendo delle somme; per obbligarlo a non trattenere le somme già erogate non dobbiamo semplicemente dire che ciò che è stato dato rimane e che per il futuro non si fa niente. Se il Governo ha sbagliato, le trattenute sono giuste, mentre se il Governo ha ragione la posizione è giusta anche per il futuro.

Esiste una preoccupazione concernente l'estensione; tale estensione — ripeto — riguarda una categoria di docenti ben definita, comprendente anche coloro che matureranno le condizioni successivamente all'entrata in vigore della legge. Questa è una interpretazione (che noi consideriamo corretta) della legge, fornita dal Governo nel decreto del Presidente della Repubblica, mentre a mio giudizio la Corte dei conti ha dato un'interpretazione re-

strittiva di questa norma; tale interpretazione è da discutere, e questo poi lo si potrà fare anche per quella del Governo, che mi sembra autentica e che va ribadita. Non condivido perciò i motivi ostativi del gruppo comunista all'iter di questa proposta di legge.

FRANCO FERRI. Il Governo si è « rimangiato » l'interpretazione che aveva dato.

BENIAMINO BROCCA. È obbligato a prendere atto della decisione della Corte dei conti; noi diciamo che la Corte dei conti ha interpretato in modo sbagliato quella norma, e trasformiamo in articoli di legge il decreto del Presidente della Repubblica.

GIROLAMO RALLO. Riteniamo che l'approvazione della proposta di legge sia non solo opportuna, ma anche necessaria; accettiamo, inoltre, la nuova formulazione dell'articolo unico proposta dalla V Commissione, essendo in primo luogo importante giungere ad una soluzione del problema. L'approvazione del testo rappresenta, infatti, un atto dovuto, dal momento che le difformi interpretazioni assunte in occasione di varie decisioni in sede amministrativa hanno creato diversi ostacoli; la norma in esame, pertanto, chiarisce e dirime i dubbi precedentemente insorti.

Per i motivi espressi siamo favorevoli all'approvazione di questa proposta di legge e non ci sentiamo di condividere le preoccupazioni espresse dal collega Ferri, preoccupazioni che consideriamo francamente non del tutto motivate.

FORTUNATO ALOI. Ritengo che l'approvazione del presente testo si renda necessaria per dare soluzione ad un problema, che costituisce un aspetto della più ampia realtà costituita dai fatti contrattuali nel mondo della scuola. Basti pensare alla condizione di alcuni presidi — l'argomento viene dibattuto in questi giorni e ha sollecitato la presentazione di alcune interrogazioni — i quali, essendo stati collocati in quiescenza in un particolare pe-

riodo, hanno finito per subire un danno dal punto di vista retributivo e pensionistico.

Occorre, dunque, intervenire per dare soluzione ai problemi di coloro che si trovano in una situazione di discriminazione; tornando alla questione presente, ritengo sia doveroso garantire alla categoria di insegnanti considerata la tutela dei loro diritti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Vorrei fare osservare che la Corte dei conti non può in alcun modo produrre norme giuridiche; poiché l'esercizio della funzione legislativa spetta al Parlamento, la Commissione rivendica a se stessa il diritto di legiferare in una materia che non può essere rimessa in via esclusiva alla contrattazione.

Vorrei, inoltre, far notare che nel testo contenente la riformulazione dell'articolo unico da parte della Commissione bilancio si fa erroneamente riferimento all'articolo 3, terzo comma; ritengo, infatti, che si voglia indicare l'articolo 4, terzo comma.

Annuncio, infine, la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico ricettivo del parere condizionato espresso dalla V Commissione.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso non associarmi alle osservazioni svolte dal relatore e dal deputato Brocca.

Per tranquillizzare l'onorevole Ferri, dirò che il contenuto della proposta di legge comporta il superamento dell'interpretazione data dal Ministero della pubblica istruzione all'attuazione del contratto di lavoro. L'intervento restrittivo da parte della Corte dei conti ha determinato il blocco delle procedure, l'avvio delle operazioni di restituzione — laddove era già stato dato libero corso ai relativi procedimenti — e la sospensiva dei decreti di approvazione.

Per quanto riguarda la copertura, la progressione attuativa della norma nel triennio era stata completamente prevista, come è stato riconosciuto anche in sede di Commissione bilancio. In quell'occasione, infatti, siamo riusciti ad impostare un quadro di previsione unitario, che fosse in grado di garantire la copertura finanziaria; ritengo di aver risposto, in tal modo, all'obiezione ripetuta dall'onorevole Ferri e sollevata, se non sbaglio, nella Commissione bilancio dagli onorevoli Vignola e Bassanini. Al momento, non ho a mia disposizione tale documento che, tuttavia, è stato depositato presso la segreteria di quella Commissione.

Intendo, infine, esprimere la gratitudine del Governo per questa iniziativa legislativa, che mi auguro conduca all'approvazione del testo in esame. L'iter del disegno di legge vertente su tale materia, infatti, si presentava piuttosto faticoso, come spesso accade quando siamo di fronte ad una iniziativa governativa, tuttavia, quel progetto aveva registrato un pieno assenso anche da parte del Ministero della funzione pubblica.

Sulla base delle considerazioni svolte, mi dichiaro favorevole all'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore e raccomando alla Commissione la approvazione del testo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

A far data dal 1° febbraio 1981, per i docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per i docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, in servizio alla data del 1° febbraio 1981, anche se cessati dal servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano maturato, rispettivamente, sedici anni di anzianità di servizio e più di diciotto anni

di servizio, sono aggiunti nella classe di stipendio attribuita due aumenti, biennali non riassorbibili, del 2,50 per cento computati nella classe stessa.

I benefici suddetti si applicano anche ai docenti indicati nel primo comma, che maturino l'anzianità in esso prevista successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo.

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

ARTICOLO UNICO.

Ai docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ai docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, in servizio alla data del 1° febbraio 1981, anche se cessati dal servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che a far data dal 1° febbraio 1981, abbiano maturato, rispettivamente, sedici anni di anzianità di servizio e più di diciotto anni di servizio, compete il beneficio previsto dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Tale beneficio compete a decorrere dalla data di attribuzione della classe di stipendio conseguita al maturare di detta anzianità.

Il beneficio suddetto compete anche ai docenti indicati nel precedente comma, che maturino l'anzianità in esso prevista successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

LUCIO PISANI. Chiedo che l'articolo unico sia votato per parti separate, nel senso di votare dapprima il primo comma e, quindi, il secondo comma.

Mentre mi sembra convincente quella parte dell'articolo unico che riguarda coloro i quali, a far data dal 1° febbraio 1981, abbiano maturato rispettivamente sedici anni di anzianità di servizio e più di diciotto anni di servizio, ritengo che

l'estensione del beneficio anche ai docenti che maturino l'anzianità prevista nel primo comma successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in discussione presti il fianco ad osservazioni come quella che è stata espressa dall'onorevole Ferri.

Pertanto, dichiaro che voterò a favore del primo comma dell'articolo unico. Quanto al secondo comma, mi dichiaro sensibile all'osservazione che è stata avanzata dall'onorevole Ferri.

FRANCO FERRI. Per chiarire meglio il senso della mia preoccupazione, desidero leggere il terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, che così recita: « Per i docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno sedici anni di anzianità di servizio, e per i docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, con più di diciotto anni di servizio, sono aggiunti nella classe di stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento computati nella classe stessa ».

Che di questo si dia un'interpretazione estensiva è legittimo. Ma non si dica che è un'interpretazione autentica!

Poiché il sottosegretario Amalfitano non è preoccupato di ciò, non vedo perché dovremmo esserlo noi. Pertanto, dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore della prima parte di questo articolo unico e si asterrà dalla votazione della seconda parte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, su richiesta dell'onorevole Lucio Pisani, il primo comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge n. 2164, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Proposta di legge Brocca ed altri: « Riconoscimento di taluni benefici economici a determinate categorie di docenti degli istituti di istruzione di secondo grado » (2164).

Presenti	23
Votanti	17
Astenuti	6
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Andreoli, Brocca, Carelli, Casati, Castagnetti, Ferrari Bruno, Fiandrotti, Franchi, Ghinami, Mensorio, Pisani, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Russo Giuseppe, Viti.

Si sono astenuti:

Badesi, Bosi Maramotti, Ciafardini, D'Ambrosio, Ferri, Minozzi.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
